



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N 26 DEL 14-04-2020

Oggetto: **Disposizioni per fronteggiare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19. Servizi al cittadino su appuntamento.**

IL SINDACO

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno in data 23 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Ministro per lo sviluppo Economico del 25 marzo 2020 recante “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 ad oggetto: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che, testualmente, così recita all'articolo 8: *“Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente aspecifiche aree del territorio regionale”*;

CONSIDERATO che l'articolo 87, comma 1, del citato decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 6 del 2020”;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” in relazione alla quale:

- le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna;
- le Amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
- ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le Amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

VISTA la Circolare numero 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto: “Misure recate dal decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa”;

Ordinanza n. 26 del 14-04-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, necessario adottare idonee misure tese a ridurre il rischio epidemiologico, che attuino quelle previste dai decreti sopra citati per contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19 **garantendo ai cittadini**, su appuntamento telefonico nei soli casi di necessità ed urgenza, i seguenti servizi essenziali:

- Denunce di nascita e morte;
- Carte di identità e certificati;
- Pratiche di sepoltura e cremazione;
- Polizia Locale;
- Viabilità, manutenzioni e patrimonio;
- Raccolta e smaltimento dei rifiuti, con relativi servizi tributari;
- Protezione civile;
- Protocollo;
- Economato;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che disciplina, al comma 5, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e, al comma 7, la funzione del Sindaco in merito al coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

RICHIAMATA la precedente ordinanza di pari oggetto numero 19 del 20 marzo 2020;

ORDINA

1. **sono garantiti ai cittadini**, fino al 3 maggio 2020 compreso, su appuntamento telefonico nei soli casi di necessità ed urgenza, i seguenti servizi essenziali:
 - Denunce di nascita e morte;
 - Carte di identità e certificati;
 - Pratiche di sepoltura e cremazione;
 - Polizia Locale;
 - Viabilità, manutenzioni e patrimonio;
 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti, con relativi servizi tributari;
 - Protezione civile;
 - Protocollo;
 - Economato;
2. gli uffici interessati allo svolgimento dei servizi sopra indicati fisseranno gli appuntamenti solo in caso di necessità ed urgenza da parte dei cittadini, nel rispetto delle prescrizioni dettagliate nei precedenti provvedimenti;

DISPONE

3. che in tutti gli uffici comunali, compresi quelli sopra indicati, venga garantita la presenza fisica minima necessaria a svolgere le attività essenziali ed indifferibili, in accordo con i Responsabili Titolari di Posizione organizzativa che firmeranno i relativi atti, ciascuno per quanto di competenza in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la concessione di congedi ed altri istituti agli aventi titolo, con smaltimento delle

Ordinanza n. 26 del 14-04-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it

ferie arretrate relative agli anni precedenti il 2020, anche alla luce della situazione di accumulo pluriennale di ferie che caratterizza la maggior parte dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo. In subordine, per chi non disponesse di ferie pregresse al 2020 alla data odierna, si dispone, in accordo con i Responsabili Titolari di Posizione organizzativa che firmeranno i relativi atti, che venga concesso il recupero dello straordinario sinora autorizzato;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e a tutto il personale dipendente del Comune di Farra di Soligo;
5. che copia del presente provvedimento venga pubblicata nel sito Internet istituzionale del Comune assieme ad un avviso che sostituisca quello precedente riportante l'elenco dei servizi comunali garantiti su appuntamento ai cittadini in caso di necessità ed urgenza, con i relativi numeri di telefono.

Il Sindaco
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

Ordinanza n. 26 del 14-04-2020

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265
www.farra.it